



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA**



Art.1. Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2. Principi generali	3
Art. 3. Principio di rotazione	4
Art. 4. Uso di mezzi di comunicazione elettronici	5
Art. 5. Procedure di acquisto e negoziazione eseguite attraverso l'uso del sistema informatico di e-procurement della PA (acquistinretepa)	5
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	6
Art. 6. Affidamenti di lavori, forniture e servizi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 ..	6
Art. 7. Determina a contrarre.....	6
Art. 8. Determina di affidamento e motivazione.....	7
Art. 9. Requisiti dell'operatore economico	7
Art. 10. Controllo dei requisiti	8
Art. 11. Stipula del contratto	9
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.....	9
Art. 12. Affidamento di lavori, forniture e servizi ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016	9
Art. 13. Affidamento di lavori, forniture e servizi ex art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016	9
Art. 14. Affidamento di lavori ex art. 36, comma 2, lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016.....	9
Art. 15. Affidamento di lavori ex art. 36, comma 2, lettera d) D.Lgs. 50/2016.....	9
Art. 16. Affidamento di incarichi di progettazione e connessi di importo superiore a 40.000 euro 10	
Art. 17. Determina a contrarre.....	10
Art. 18. Fasi della procedura	10
Art. 19. Indagine di mercato/consultazione dell'Albo fornitori	10
Art. 20. Avviso di manifestazione di interesse/Albo fornitori	10
Art. 21. Individuazione degli operatori economici.....	11
Art. 22. Confronto competitivo	11
Art. 23. Lettera d'invito	11
Art. 24. Verifica dei requisiti.....	12
Art. 25. Stipula del contratto e pubblicazioni.....	12
Art. 26. Disposizioni finali	13



Art.1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito "Autorità") e disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e ingegneria, di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice") stipulati dall'Autorità stessa ai sensi dell'articolo 36 del predetto Codice e delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.
2. L'Autorità, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 2. Principi generali

1. L'affidamento dei lavori, servizi e forniture deve essere effettuato nel rispetto delle procedure stabilite dal Codice e nel rispetto dei principi generali contenuti nello stesso ed in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, criteri di sostenibilità energetica ed ambientale e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.
2. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'articolo 35 del Codice. È vietato l'artificioso frazionamento della spesa al solo fine di non superare le soglie previste dal predetto articolo 35 nonché dal presente Regolamento.
3. L'Autorità fissa dei requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, garantiscano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.
4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente presentato offerta e dei soggetti invitati (articolo 36, comma 2, lettere b), c), c-bis) del Codice).
5. L'Autorità procede all'aggiudicazione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 36 del Codice sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice;



- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 3. Principio di rotazione

1. L'Autorità è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti. La rotazione assume rilevanza con riferimento all'anno solare e si attua quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) gli affidamenti hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opera ovvero nello stesso settore di servizi:
 - per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori;
 - per i servizi ai CPV – vocabolario comune per gli appalti pubblici;
 - per i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria in caso di ricorso all'Albo operatori economici si fa riferimento alle categorie merceologiche di cui all'Allegato 1 al Regolamento relativo alla gestione dell'Albo Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre in caso di ricorso all'avviso di indagine di mercato si fa riferimento ai CPV);
 - b) gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico.

A tal fine si stabiliscono le seguenti fasce:

per servizi e forniture

- 1) Fino a 39.999,99 euro;
- 2) Da 40.000 euro alla soglia comunitaria.

per lavori

- 1) Fino a 39.999,99 euro;
- 2) Da 40.000 a 149.999,99 euro;
- 3) Da 150.000 euro a 349.999,99 euro;
- 4) Da 350.000 euro a 999.999,99 euro.

3. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, oppure, nel caso di utilizzo dell'albo fornitori, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.
4. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tal caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga. In particolare, in caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvido esteso al contraente uscente è necessario evidenziare nella motivazione, ricorrendone le condizioni: a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto



(esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina di affidamento.

5. Il principio di rotazione si applica anche nel caso di operatori economici partecipanti sotto la forma di raggruppamento temporaneo.

6. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Autorità in modo unitario, avendo cioè riguardo agli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Autorità stessa. A tal fine ogni Responsabile del procedimento è tenuto a consultare l'apposito file relativo all'elenco degli operatori invitati tenuto a cura dell'Area Servizi, Forniture e Affidamenti ai fini della selezione dell'operatore e a comunicare tempestivamente il nominativo degli operatori economici invitati a ciascuna procedura alla predetta Area che ne terrà conto ai fini dell'implementazione del suddetto file.

7. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per cui opera il divieto di invito o affidamento (ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice).

Art. 4. Uso di mezzi di comunicazione elettronici

1. È fatto obbligo di effettuare le procedure di gara attraverso modalità interamente telematiche e digitale ai sensi dell'art. 40 del Codice.

2. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro l'Autorità ha la facoltà di procedere senza l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, fatto salvo quanto previsto dal seguente art. 5.

Art. 5. Procedure di acquisto e negoziazione eseguite attraverso l'uso del sistema informatico di e-procurement della PA (acquistinretepa)

1. Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'Autorità è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, proprio o della centrale regionale se applicabile, o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ove applicabile, o alle convenzioni Consip. In assenza, l'Autorità ha la facoltà di ricorrere agli accordi quadro Consip e al Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione con obbligo rispetto del benchmark delle convenzioni e degli accordi quadro Consip.



2. Per quanto riguarda le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto, l'Autorità è tenuta ad approvvigionarsi attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, proprio o della centrale regionale se applicabile, o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ove applicabile, o alle convenzioni Consip. In assenza, l'Autorità ha l'obbligo di ricorrere agli accordi quadri Consip o alle convenzioni o agli accordi quadro della centrale regionale se applicabile o al Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione o ai sistemi telematici delle centrali regionali.
3. Per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, l'Autorità provvede ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici, proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile, o al sistema telematico della centrale regionale, ove applicabile, o alle convenzioni Consip. In assenza, l'Autorità ha l'obbligo di ricorrere agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.
4. L'Autorità ha la facoltà di non ricorrere al mercato elettronico solamente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 6. Affidamenti di lavori, forniture e servizi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, gli affidamenti di lavori, servizi (ivi compresi i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice.
2. Qualora il Responsabile del procedimento lo ritenga opportuno potrà porre in essere delle procedure comparative fra più soggetti (ad esempio analisi di mercato, richiesta preventivi informali) o altre modalità declinate dalle Linee Guida ANAC n. 4.
3. Qualora pervenga un solo preventivo, si potrà procedere all'affidamento previa valutazione dell'unico preventivo pervenuto. Rimane salva la facoltà del Responsabile del procedimento di richiedere nuovi preventivi ad altri operatori economici.
4. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, è possibile procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta dell'affidatario, tenuto conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento.

Art. 7. Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, avvio con la determina a contrarre.



2. Nella determina a contrarre vanno specificati: l'interesse pubblico che si intende soddisfare; le caratteristiche dei lavori, beni e servizi che si intendono acquisire; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni; i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; le principali condizioni contrattuali.

Art. 8. Determina di affidamento e motivazione

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina semplificata, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del Codice.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi: l'oggetto dell'affidamento; l'importo; l'affidatario; le ragioni della scelta dell'affidatario; il possesso dei requisiti di carattere generale; il possesso dei requisiti di carattere speciale (se del caso).

3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato. La motivazione della scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica, tenendo conto dei principi espressi nel Codice e motivando, a titolo esemplificativo, in ragione:

- dell'eventuale valutazione della congruità del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- dell'assenza di concorrenza (ossia assenza sul mercato di riferimento di più di un soggetto da invitare);
- della tempestività nella individuazione dell'operatore economico, anche tenuto conto della localizzazione dello stesso;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- del rispetto del principio di rotazione;
- della continuità rispetto a una precedente prestazione ove sia antieconomica la modifica dell'affidatario;
- delle ragioni di urgenza.

La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata: mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; mediante comparazione dei listini di mercato; mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe; mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 9. Requisiti dell'operatore economico

1. L'operatore economico, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, non deve trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) la capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.



Art. 10. Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore a 20.000 euro. In particolare:

a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro, l'Autorità procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche mediante DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula dell'atto contrattuale:

- alla consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;
- alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

b) in caso di affidamento diretto per un importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, l'Autorità procede alla stipula dell'atto contrattuale sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche mediante DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80, commi 1, 4, 5, lettera b) del Codice e dei requisiti di carattere speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede prima della stipula del contratto:

- alla consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;
- alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

2. L'atto contrattuale stipulato a seguito di affidamento diretto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

3. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 20% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati, con le seguenti modalità: sorteggio degli operatori economici; svolgimento delle verifiche dei requisiti autocertificati; redazione di apposito verbale delle operazioni svolte. I controlli dovranno essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.



Art. 11. Stipula del contratto

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro avviene di norma mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.

Il contratto può essere stipulato in forma pubblica amministrativa qualora si sia utilizzata la procedura ordinaria per la selezione del contraente.

2. In caso di utilizzo della piattaforma acquistiretepa, il perfezionamento del contratto avviene mediante sottoscrizione del documento generato dal sistema.

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 12. Affidamento di lavori, forniture e servizi ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016

1. Gli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di rilevanza comunitaria per le forniture ed i servizi, possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice.

2. L'Autorità può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della procedura negoziata per l'acquisto ed il noleggio dei mezzi necessari.

Art. 13. Affidamento di lavori, forniture e servizi ex art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016

1. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a euro 350.000 euro possono avvenire mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera c) del Codice.

Art. 14. Affidamento di lavori ex art. 36, comma 2, lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016

1. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice.

Art. 15. Affidamento di lavori ex art. 36, comma 2, lettera d) D.Lgs. 50/2016

1. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono mediante ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice.



Art. 16. Affidamento di incarichi di progettazione e connessi di importo superiore a 40.000 euro

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura definita per i servizi e per le forniture di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati con le procedure ordinarie.

Art. 17. Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare: le esigenze che si intendono soddisfare; le caratteristiche dei beni, servizi, lavori che si intendono conseguire; i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare; il criterio per la scelta della migliore offerta e l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del Codice.

Art. 18. Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia di sviluppo in tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione dell'albo fornitori per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 19. Indagine di mercato/consultazione dell'Albo fornitori

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'Albo fornitori tiene conto del principio di rotazione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento nel successivo invito alla procedura.

Art. 20. Avviso di manifestazione di interesse/Albo fornitori

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo del committente, sulla piattaforma di e-procurement utilizzata dall'Autorità e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – area Servizio Contratti Pubblici.
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile del procedimento. A tal fine, la durata della pubblicazione dovrà essere stabilita in ragione della rilevanza del contratto.



5. L'avviso deve indicare: il valore dell'affidamento; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione; il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; i criteri di selezione degli operatori economici; le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante; l'eventuale facoltà di procedere alla selezione degli invitati mediante sorteggio.

6. Nel caso l'oggetto dell'appalto riguardi una categoria merceologica per cui è istituito l'Albo degli operatori economici, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura può essere effettuata tramite l'Albo stesso, secondo le modalità individuate nell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 21. Individuazione degli operatori economici

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8 del Codice.

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico, la stessa può procedere al sorteggio a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine. In tale ipotesi, si provvederà – su richiesta dell'operatore economico – a rendere noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 22. Confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure consultato l'Albo degli operatori economici l'Autorità seleziona gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque non inferiore a quello previsto dall'art. 36 del Codice.

2. Una volta individuati gli operatori economici, gli stessi sono invitati a presentare offerta mediante le modalità previste dal singolo mercato elettronico.

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 23. Lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.



2. In linea di massima, l'invito deve contenere:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico/finanziari e tecnico/organizzativi o di qualificazione richiesti ovvero, ove già forniti in precedenza, la conferma degli stessi;
 - il termine e le modalità di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8 del Codice (verifica anomalia dell'offerta);
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini e modalità di pagamento;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - il nominativo del Responsabile del procedimento;
 - ogni altra prescrizione necessaria al fine della procedura di affidamento.
3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, la richiesta della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del Codice e della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice è valutata caso per caso dal Responsabile del procedimento, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto. Nel caso di appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento ed i compiti di supporto alle attività del Responsabile del procedimento non è richiesta la garanzia provvisoria.
4. La lettera d'invito dovrà concedere un periodo non inferiore a dieci giorni (eventualmente riducibili a cinque) in relazione ad esigenze di celerità debitamente motivate agli operatori economici per la presentazione delle proprie offerte. In caso di imposizione di sopralluogo obbligatorio dovrà essere concesso un congruo periodo di tempo per presentare offerta tenendo conto dei tempi necessari per effettuare il detto sopralluogo.

Art. 24. Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui DPR 445/2000.

Art. 25. Stipula del contratto e pubblicazioni

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.

Il contratto può essere stipulato in forma pubblica amministrativa qualora si sia utilizzata la procedura ordinaria per la selezione del contraente.



2. In caso di utilizzo della piattaforma acquistinretepa, il perfezionamento del contratto avviene mediante sottoscrizione del documento generato dal sistema.
3. Ai sensi dell'art. 36, comma 10, lett. b) del Codice, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 3, lett. b) del predetto Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
4. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti delle indagini di mercato e l'elenco dei soggetti invitati.

Art. 26. Disposizioni finali

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o delle Linee Guida ANAC in materia troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.